



Nn. 1483, 1074 e 1510-A

*Relazione orale
Relatore SATTÀ*

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

nella seduta del 5 agosto 2025

Comunicato alla Presidenza il 17 settembre 2025

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità (n. 1483)

d'iniziativa del deputato PELLA

(v. stampato Camera n. 741)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 maggio 2025

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 2025

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente (n. 1074)

d'iniziativa dei senatori ZULLO, BERRINO, MANCINI, RUSSO, GELMETTI, MATERA, IANNONE, CALANDRINI, PELLEGRINO, ROSA, SILVESTRONI, RAPANI, FAROLFI, FALLUCCHI, DE PRIAMO e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2024

Disposizioni in materia di prevenzione e cura dell'obesità (n. 1510)

d'iniziativa della senatrice SBROLLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2025

assorbiti nel disegno di legge n. 1483

I N D I C E

Pareri:

- della 1 ^a Commissione permanente	Pag.	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5

Disegni di legge:

- n. 1483, testo approvato dalla Camera dei deputati e te- sto degli articoli formulato dalla Commissione	»	6
- n. 1074, d'iniziativa del senatore Zullo ed altri	»	11
- n. 1510, d'iniziativa della senatrice Sbrollini	»	13

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: BALBONI)

sul disegno di legge n. 1483

17 giugno 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 3, l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

**PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: DREOSTO)

sul disegno di legge n. 1483

11 giugno 2025

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 1483

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI



Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva e recidivante.

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Mini-

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Principi e finalità)**Identico.*

Art. 2.

*(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)**Identico.*

Art. 3.

*(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)**Identico.*

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative volte:

a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;

b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;

c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutritizionali;

d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;

f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera *e*), di iniziative didattiche extra-curricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consape-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>)	(Segue: <i>Testo degli articoli formulato dalla Commissione</i>)
<p>voli dell’importanza di un corretto stile di vita;</p> <p><i>g)</i> alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i <i>mass media</i> e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;</p> <p><i>h)</i> all’educazione sulla corretta profilassi dell’obesità e dello stato di sovrappeso;</p> <p><i>i)</i> a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l’assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l’accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all’obesità.</p> <p>3. Al fine di promuovere la formazione e l’aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.</p>	

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(*Istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità*)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio per lo studio dell’obesità (OSO).

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell’OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell’alimentazione. Ai componenti dell’OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. L’OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all’articolo 3, verifica l’attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L’Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall’OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.

Art. 5.

(*Informazione*)

1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità*)

Identico.

Art. 5.

(*Informazione*)

Identico.

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*) (Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell’attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell’attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1074

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ZULLO
ED ALTRI

Art. 1.

(*Principi e finalità*)

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

2. L'obesità è riconosciuta come patologia cronica sociale e invalidante, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 2.

(*Inserimento dell'assistenza ai soggetti affetti da obesità nei livelli essenziali di assistenza*)

1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, ai sensi dell'allegato 8 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse stanziate per l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 3.

(*Inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità*)

1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l'obesità

nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.

Art. 4.

(*Piano nazionale di contrasto all'obesità*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute provvede alla pubblicazione del «Piano nazionale di contrasto all'obesità», coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Nella definizione del Piano, il Ministero della salute identifica le azioni specifiche da intraprendere in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'obesità adulta e pediatrica, tra cui la definizione delle Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali sull'obesità per l'adulto e a livello pediatrico, e delinea la rete territoriale dei centri per i modelli organizzativi di assistenza per la cura dell'obesità.

3. Il Piano, di durata triennale, determina le politiche nazionali in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità e in particolare definisce:

a) la prevenzione e la diagnosi dell'obesità adulta e infantile, anche attraverso campagne di screening basate sulla stratificazione del rischio;

b) la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici e chirurgici e ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici;

c) l’istituzione di reti regionali per l’assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri preposti alla chirurgia bariatrica, le farmacie sul territorio, le case e gli ospedali di comunità, secondo un modello *Hub and Spoke*, anche in coordinamento con l’assistenza domiciliare attraverso i servizi di sanità digitale;

d) la formazione e aggiornamento degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell’obesità, nonché dei farmacisti;

e) la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione volte al riconoscimento della patologia, degli stili di vita sani e al contrasto dello stigma e della discriminazione sociale.

Art. 5.

(*Istituzione dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità*)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, presso il Ministero medesimo, l’Osservatorio per lo studio dell’obesità, di seguito denominato « Osservatorio ». Con il medesimo decreto è definita la composizione dell’Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

2. L’Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui all’articolo 4, verifica l’attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano stesso da parte delle regioni e

delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L’Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(*Screening della popolazione nelle farmacie*)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli screening della popolazione per l’obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell’indice di massa corporea e di prevenire l’insorgenza della patologia.

2. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Art. 7.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, ad eccezione dell’articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1510
D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE SBROLLINI

Art. 1.

(Incremento della dotazione del fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

1. Al fine di finanziare interventi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 10 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché gli ambiti di progetto ammissibili al finanziamento.

Art. 2.

(Campagne informative di prevenzione)

1. Per il perseguimento delle finalità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, a de-

correre dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per finanziare campagne informative a livello regionale, finalizzate a promuovere la conoscenza dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dai regimi di alimentazione non salubri, a favorire l'informazione sui benefici derivanti dall'attività fisica e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici e assistenziali organizzati nell'ambito dei piani regionali e provinciali.

2. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle medesime, sono definiti con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00